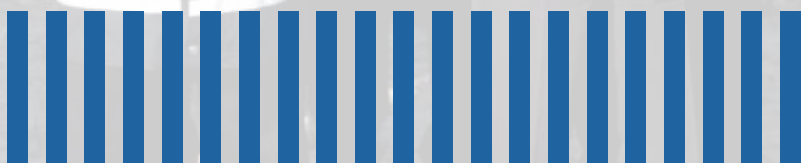




Attuazione programma
formativo 2010

CORSO DI FORMAZIONE PER COMANDANTI DEI CORPI E RESPONSABILI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Servizio polizia locale e sicurezza

SCUOLA PER LA POLIZIA LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Direttore dott. Roberto Rossetto

P.O. Formazione polizia locale dott.ssa Giuliana Marchi

Via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE

Tel. 0432 555230

Fax 0432 555475

e-mail s.polizialocale@regione.fvg.it

sito internet http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza

SOMMARIO

	Pag.
SOMMARIO	2
PREMESSA	4
1. PROGRAMMA DEL CORSO	5
2. PROFILO DEI PARTECIPANTI.....	7
2.1 Comandi di provenienza.....	7
2.2 Suddivisione per genere.....	9
2.3 Suddivisione per grado di appartenenza.....	10
2.4 Suddivisione per anzianità di servizio.....	11
3. ESITO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA.....	12
3.1 Valutazione finale: Punteggi.....	13
3.2 Valutazione finale: Giudizi.....	13
4. GIUDIZI, NOTE E SUGGERIMENTI	14
4.1 Analisi del questionario di gradimento	15
Elaborazione quesiti	15
Punti di forza	18
Punti di debolezza	23
Argomenti da trattare nei prossimi corsi	26
Critiche e suggerimenti	29
5. APPENDICE NORMATIVA	32

PREMESSA

A seguito dell'emanazione della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante *“Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”*, spetta alla Regione il compito di definire gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative, dettando criteri per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale (art. 1, comma 2).

Per consentire la piena attuazione delle politiche regionali in tema di formazione del personale della polizia locale, l'articolo 20 della legge regionale 9/2009 ha istituito la **Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia** che ha il compito di organizzare le attività formative previste al comma 2 del richiamato articolo 20. A tal fine il comma 7 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità del loro espletamento. Secondo quanto previsto dalla norma la Scuola si avvale, per le attività organizzative, del personale e dei mezzi del Servizio regionale competente in materia di polizia locale e del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM.

Con deliberazione n. 1020 del 28 maggio 2010 la Giunta regionale ha approvato il programma delle attività formative per l'anno 2010 prevedendo, fra l'altro, la realizzazione di un **corso di formazione per comandanti dei corpi e responsabili dei servizi di polizia locale**, da svolgersi anche in forma residenziale.

A seguito della ricognizione esperita presso i comandi e alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute sono state realizzate tre edizioni del corso e precisamente:

- 1^a edizione: dal 15 al 19 novembre 2010 in forma residenziale presso il CeSFAM di Paluzza, alla quale hanno partecipato 19 operatori;
- 2^a edizione: dal 7 all'11 febbraio 2011 in forma residenziale presso il CeSFAM di Paluzza, alla quale hanno partecipato 23 operatori;
- 3^a edizione dal 5 al 21 aprile 2011 con lezioni bisettimanali presso la sede della Regione a Udine, alla quale hanno partecipato 33 operatori.

1. PROGRAMMA DEL CORSO

Totale ore corso: 36	
Dott. Campo Salvatore	Ordinamento della polizia locale e politiche di sicurezza (Totale ore lezioni: 4)
	Argomenti trattati: ▪ Inquadramento normativa nazionale e regionale ▪ Evoluzione del ruolo e delle funzioni della polizia locale
Dott. Roberto Rossetto	Ordinamento della polizia locale e politiche di sicurezza (Totale ore lezioni: 2)
	Argomenti trattati: ▪ Il concetto di sicurezza urbana ▪ Pianificazione e gestione dei progetti di sicurezza urbana ▪ Politiche integrate di sicurezza
Dott. Sergio Abbate	Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di polizia locale (Totale ore lezioni: 7)
	Argomenti trattati: ▪ Etica e deontologia professionale ▪ Il regolamento di organizzazione del Corpo PL ▪ Modelli organizzativi e gestionali: il servizio di PL in forma associata ▪ Programmazione e pianificazione del servizio polizia locale ▪ Il ruolo del Comandante ▪ Il rapporto con l'organo politico ▪ La dipendenza gerarchica e funzionale ▪ L'organizzazione delle fasi di lavoro: gli ordini e le direttive
Ispettori CFR Stefano Rho Mauro Degano	Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di polizia locale (Totale ore lezioni: 2)
	Argomenti trattati: ▪ Addestramento formale

Dott. Roberto Rossetto	Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di polizia locale (Totale ore lezione: 1)
	Argomenti trattati: ▪ Cerimoniale e protocollo
Dott.ssa Giuliana Marchi	Gestione delle risorse umane (Totale ore lezioni: 8)
	Argomenti trattati: ▪ Inquadramento del rapporto di lavoro: fonti legislative e contrattuali ▪ Contrattazione collettiva e integrativa: istituti contrattuali riferiti all'attività dell'operatore di polizia locale ▪ La gestione della contrattazione decentrata integrativa ▪ Gli strumenti di valutazione del personale e ruolo della formazione ▪ La gestione del contenzioso
Dott. Paolo Jerman	Gestione delle risorse economiche e finanziarie (Totale ore lezioni: 5)
	Argomenti trattati: ▪ Gli strumenti di pianificazione delle risorse ▪ Il bilancio ▪ Il piano esecutivo di gestione ▪ Cenni in materia di forniture di beni e servizi
Dott. Patrizio Milan	Comunicazione (Totale ore lezioni: 7)
	Argomenti trattati: ▪ La comunicazione organizzativa e istituzionale ▪ Leadership, motivazione e gestione dei gruppi di lavoro ▪ La gestione dei conflitti interni ▪ Il Front Office e la gestione del reclamo

2. PROFILO DEI PARTECIPANTI

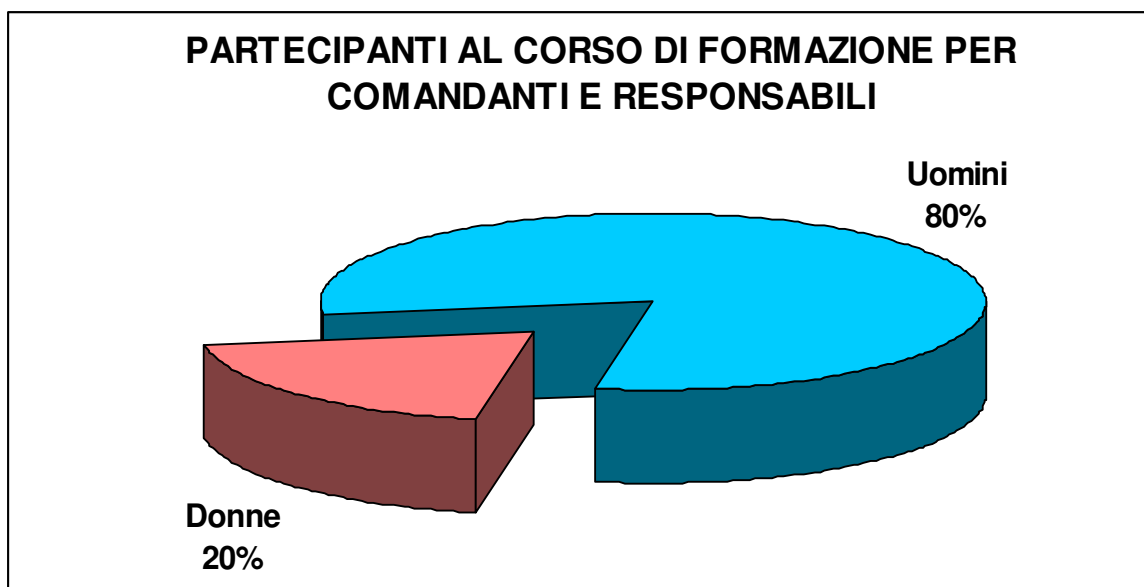
2.1 Comandi di provenienza

Alle tre edizioni del corso hanno partecipato complessivamente **75 operatori** di polizia locale (60 uomini e 15 donne) provenienti dai seguenti comandi:

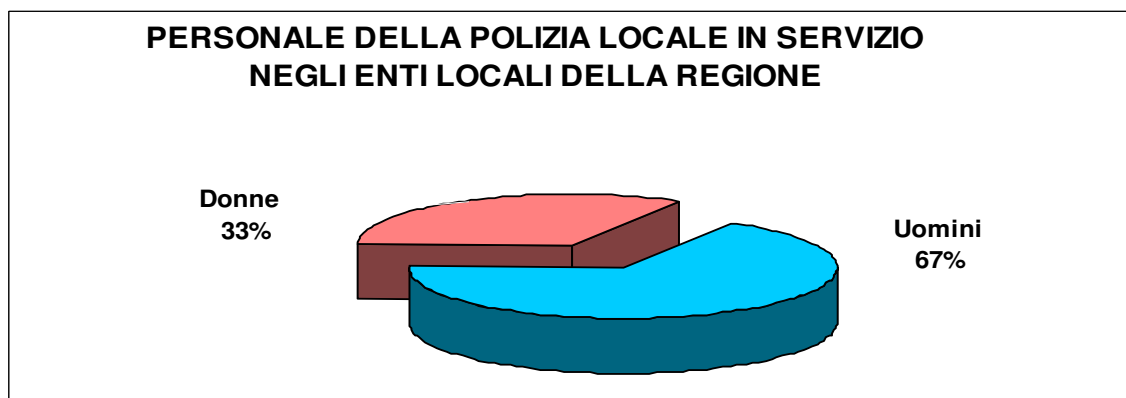
1. Corpo di P.L. del Comune di Trieste	9 operatori
2. Corpo di P.L. del Comune di Udine	5 operatori
3. Corpo di P.L. della Provincia di Udine	2 operatori
4. Corpo di P.L. Ass. MEDIO FRIULI – Codroipo	2 operatori
5. Corpo di P.L. Ass. TORRE – JUDRIO – NATISONE	2 operatori
6. Corpo di P.L. Ass. Basiliano – Campoformido – Mereto di Tomba	2 operatori
7. Corpo di P.L. Ass. Bacino del CELLINA – MEDUNA	2 operatori
8. Corpo di P.L. Ass. CONCA TOLMEZZINA	2 operatori
9. Corpo di P.L. del Comune di Monfalcone	2 operatori
10. Servizio di P.L. Ass. ALTA VALLE DEL BUT	2 operatori
11. Servizio di P.L. del Sangiorgino – Unione C.E. Bassa Friulana	2 operatori
12. Servizio di P.L. Ass. Pavia di Udine – Pradamano	2 operatori
13. Servizio di P.L. Ass. Bassa Friulana Occidentale SS. 14	2 operatori
14. Corpo di P.L. Ass. dal MEDUNA al TAGLIAMENTO	1 operatore
15. Corpo di P.L. del Comune di Cividale del Friuli	1 operatore
16. Corpo di P.L. del Comune di Lignano Sabbiadoro	1 operatore
17. Servizio di P.L. del Comune di Duino Aurisina	1 operatore
18. Corpo di P.L. del Comune di San Vito al Tagliamento	1 operatore
19. Corpo di P.L. Ass. del Sandanielese	1 operatore
20. Corpo di P.L. del Comune di Porcia	1 operatore
21. Servizio di P.L. dell'Unione dei Comuni "Cuore dello Stella"	1 operatore
22. Servizio di P.L. Ass. VALCANALE	1 operatore
23. Servizio di P.L. Ass. Coseano – Flaibano – Sedegliano	1 operatore
24. Servizio di P.L. del Comune di Fontanafredda	1 operatore
25. Servizio di P.L. del Comune di Tarcento	1 operatore

26. Servizio di P.L. del Comune di Staranzano	1 operatore
27. Corpo di P.L. della Provincia di Gorizia	1 operatore
28. Servizio di P.L. Ass. Fagagna – San Vito – Moruzzo – Colloredo M.A.	1 operatore
29. Servizio di P.L. del Comune di Osoppo	1 operatore
30. Servizio di P.L. del Comune di Casarsa della Delizia	1 operatore
31. Servizio di P.L. del Comune di Polcenigo	1 operatore
32. Servizio di P.L. del Comune di Manzano	1 operatore
33. Servizio di P.L. del Comune di Pozzuolo del Friuli	1 operatore
34. Corpo di P.L. Ass. Latisana – Ronchis	1 operatore
35. Corpo di P.L. dell'Aster SILE	1 operatore
36. Servizio di P.L. Ass. Palmanova – Visco – Chiopris Viscone	1 operatore
37. Servizio di P.L. Ass. VALLI DEL FELLA	1 operatore
38. Corpo di P.L. del Cervignanese	1 operatore
39. Corpo di P.L. Ass. Pasian di Prato – Martignacco	1 operatore
40. Corpo di P.L. del Comune di Muggia	1 operatore
41. Corpo di P.L. Ass. del Maniaghese	1 operatore
42. Servizio di P.L. del Comune di Aviano	1 operatore
43. Servizio di P.L. del Comune di Remanzacco	1 operatore
44. Servizio di P.L. Ass. Tricesimo – Cassacco	1 operatore
45. Servizio di P.L. del Comune di Majano	1 operatore
46. Servizio di P.L. del Comune di Pagnacco	1 operatore
47. Servizio di P.L. Ass. ALTA CARNIA	1 operatore
48. Servizio di P.L. del Comune di Capriva del Friuli	1 operatore
49. Servizio di P.L. Ass. Conv. Piccoli Comuni – San Canzian d'Isonzo	1 operatore
50. Servizio di P.L. del Comune di Ronchi dei Legionari	1 operatore
51. Servizio di P.L. del Comune di Montereale Valcellina	1 operatore
52. Servizio di P.L. Ass. Reana del Rojale – Povoletto	1 operatore

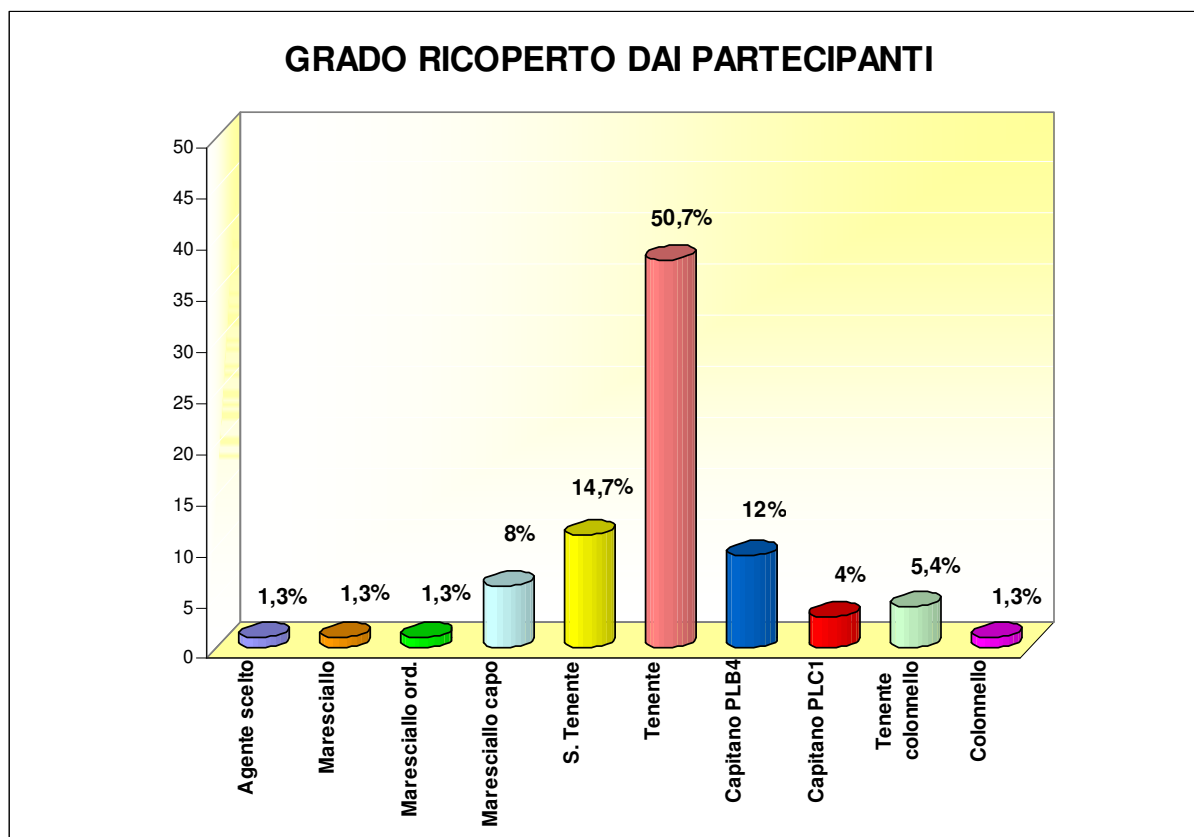
2.2 Suddivisione per **genere**



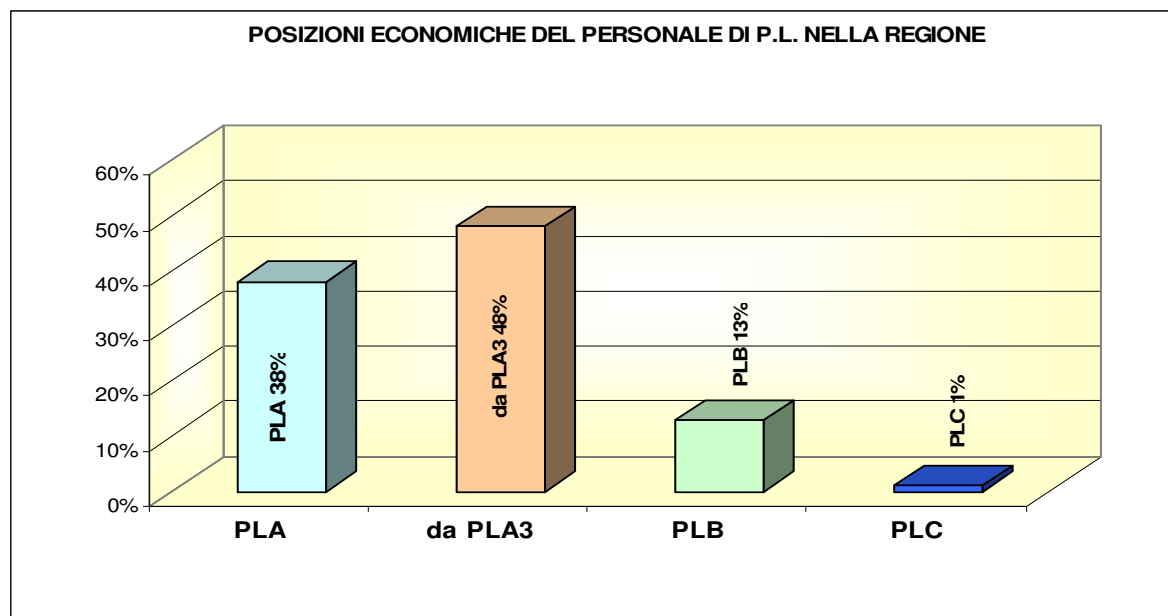
Per comparazione si fornisce, di seguito, il dato statistico relativo alla suddivisione per genere del personale in servizio negli Enti Locali della Regione, riferito sia al personale della sola polizia locale sia a tutto il personale.



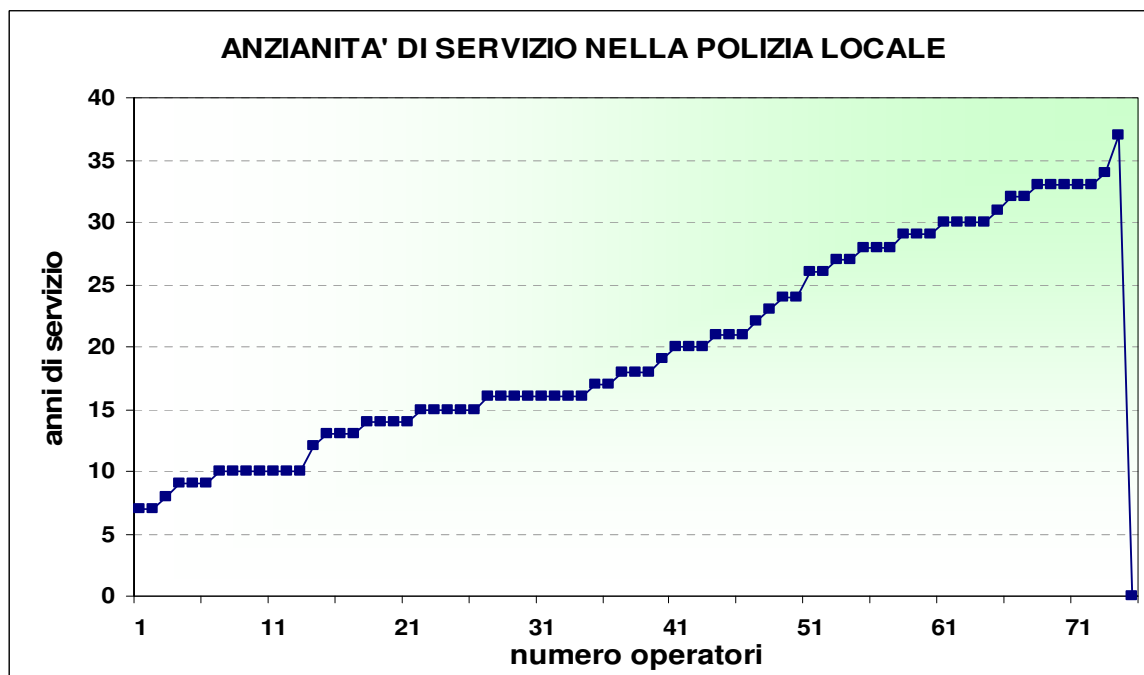
2.3 Suddivisione per **grado di appartenenza**



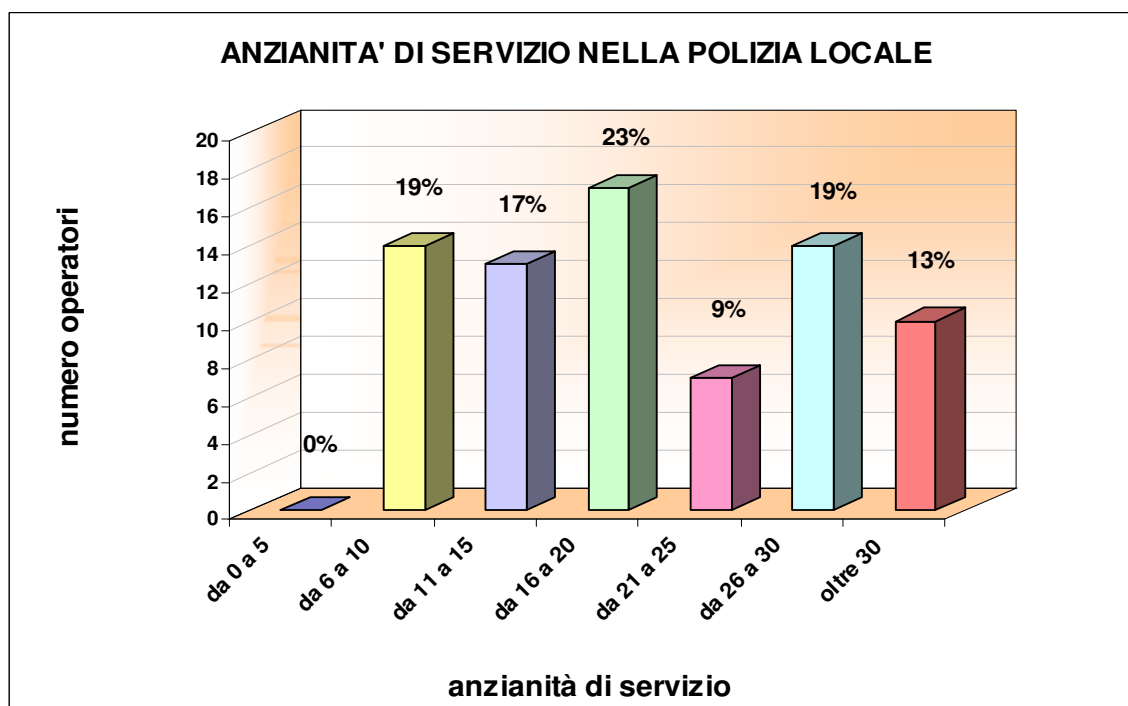
Per comparazione si fornisce, di seguito, il dato statistico relativo alla suddivisione in posizioni economiche del personale della polizia locale nella Regione – area non dirigenziale, non essendo disponibile una rilevazione per gradi di appartenenza.



2.4 Suddivisione per **anzianità di servizio**



da 0 a 5 anni	0 operatori	da 21 a 25 anni	7 operatori
da 6 a 10 anni	14 operatori	da 26 a 31 anni	14 operatori
da 11 a 15 anni	13 operatori	oltre 30 anni	10 operatori
da 16 a 20 anni	17 operatori	Totale 75 operatori	



3. ESITO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

A conclusione del corso sono stati ammessi alla valutazione finale tutti i partecipanti che hanno garantito il 75% della presenza e che hanno sostenuto le prove relative a tutte le discipline trattate.

Le prove scritte, consistenti in domande aperte e domande a risposta multipla, sono state somministrate dai singoli docenti al termine della trattazione dei vari argomenti sviluppati durante il corso.

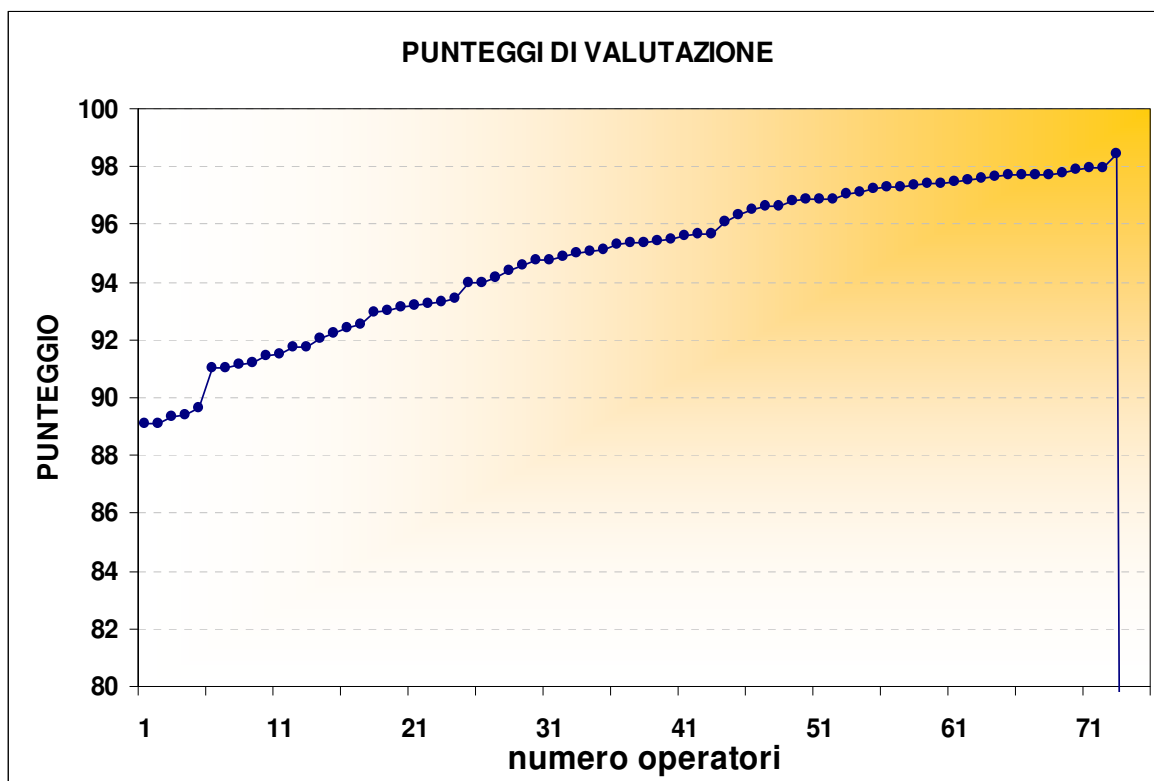
Il voto finale è stato determinato dalla media proporzionale tra la valutazione assegnata alle domande a risposta multipla (opzione: corretta/sbagliata = % di domande corrette) e la valutazione media assegnata alle domande aperte (voto da 1 a 100 per ciascuna risposta).

Il relativo giudizio è stato assegnato sulla base della seguente ripartizione:

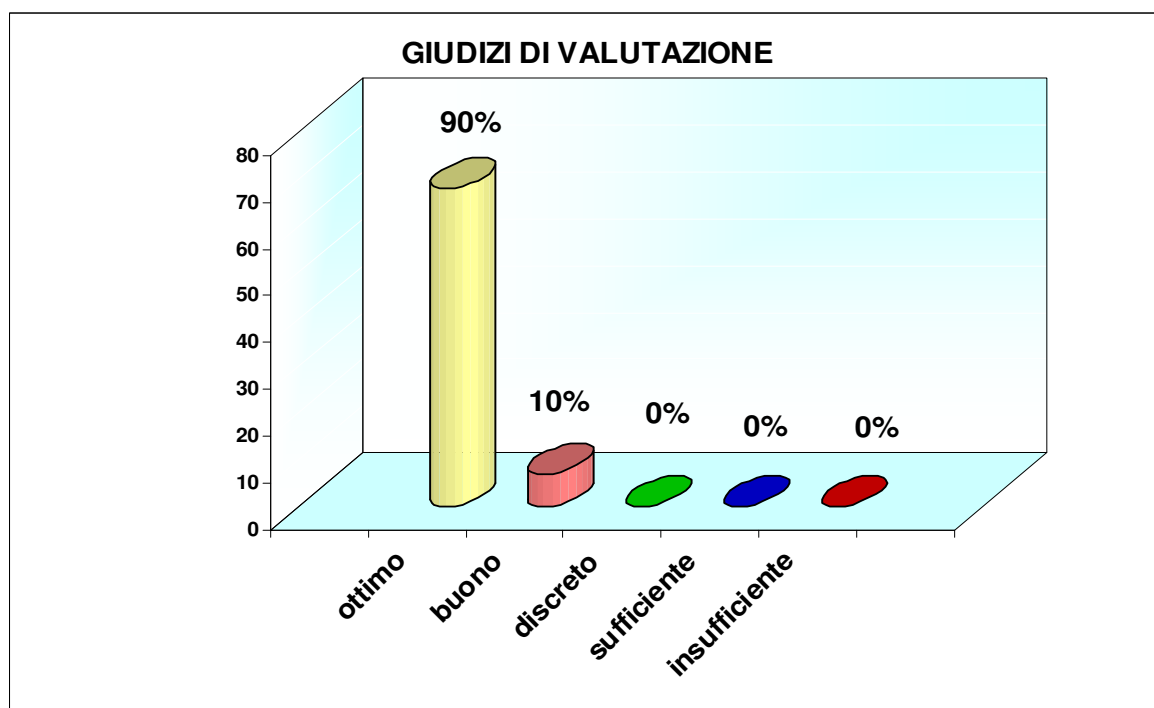
<i>PUNTEGGIO</i>	<i>GIUDIZIO</i>
da 60 a 70/100	SUFFICIENTE
da 71 a 80/100	DISCRETO
da 81 a 90/100	BUONO
da 90 a 100/100	OTTIMO

In caso di valutazione inferiore a 60/100 e nel caso del mancato raggiungimento del 75% di presenza minima obbligatoria è stato previsto il rilascio del solo attestato di partecipazione.

3.1 Valutazione finale: **Punteggi**



3.2 Valutazione finale: **Giudizi**



4. GIUDIZI, NOTE E SUGGERIMENTI

Al termine di ciascuna edizione del corso è stato somministrato un **questionario di gradimento**, in forma anonima, con lo scopo di acquisire un giudizio sul corso nonché di sollecitare ogni contributo utile a correttamente impostare la futura programmazione.

Ai partecipanti sono state poste le seguenti domande:

1. Sono state soddisfatte le aspettative che avevi all'inizio del corso?
(opzioni risposta: MOLTO – ABBASTANZA – POCO – PER NIENTE)
2. Ritieni che le tematiche e gli argomenti trattati siano utili per la tua attività professionale?
(opzioni risposta: MOLTO – ABBASTANZA – POCO – PER NIENTE)
3. Esprimi il tuo giudizio sui seguenti aspetti qualificanti del corso:
 - 3.1 Adeguatezza dei programmi all'attività dei comandanti e responsabili di polizia locale
(opzioni risposta: OTTIMO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE)
 - 3.2 Competenza e professionalità del corpo docente
(opzioni risposta: OTTIMO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE)
 - 3.3 Grado di approfondimento dei programmi
(opzioni risposta: OTTIMO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE)
4. Indica i PUNTI DI FORZA del corso
5. Indica i PUNTI DI DEBOLEZZA del corso
6. Consigliaresti questo corso ad un collega?
(opzioni risposta: SI – NO, se NO perché)

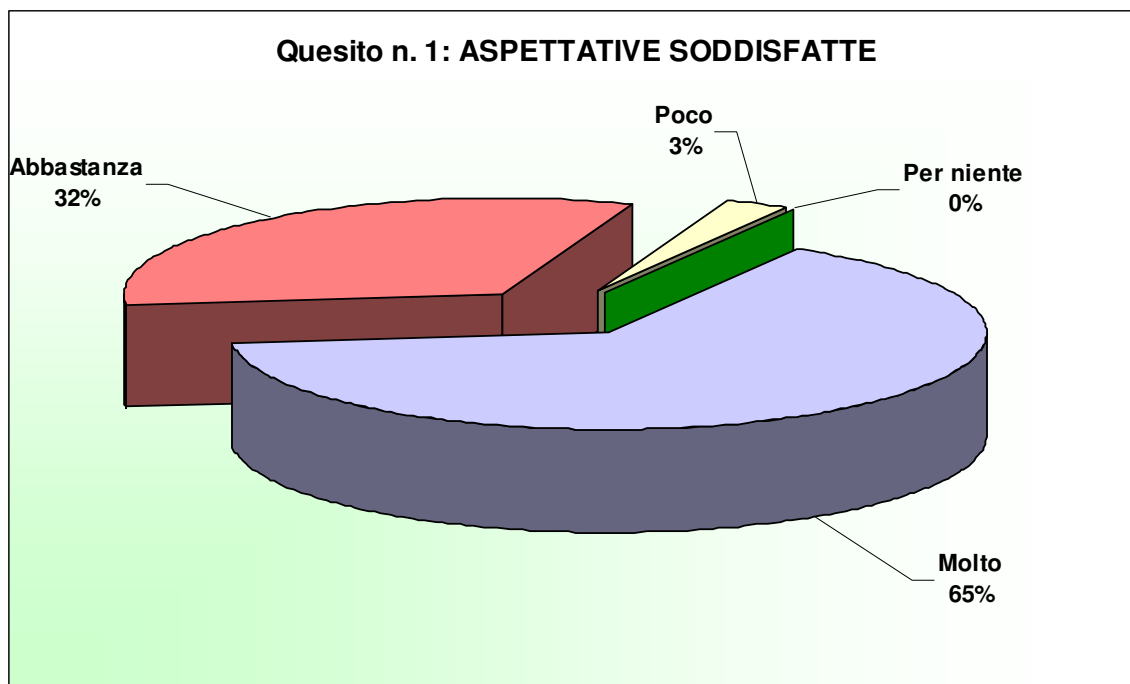
Al termine del questionario è stato chiesto di indicare:

- ARGOMENTI DA TRATTARE NEI PROSSIMI CORSI
- CRITICHE E SUGGERIMENTI

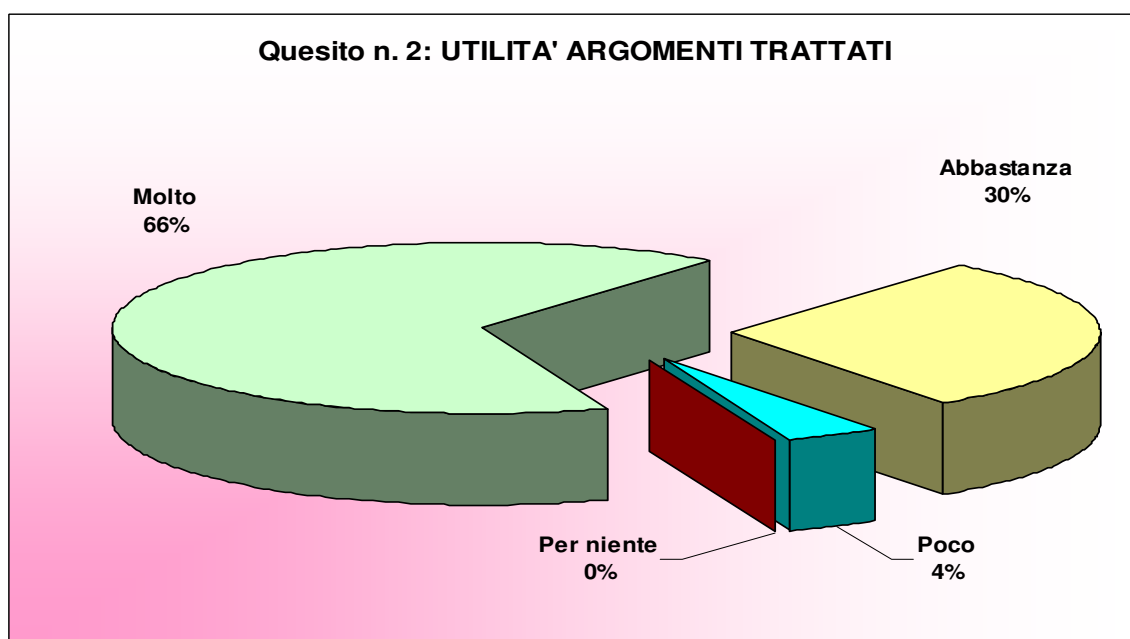
4.1 Analisi del questionario di gradimento

Hanno risposto al questionario **74** operatori su **75**.

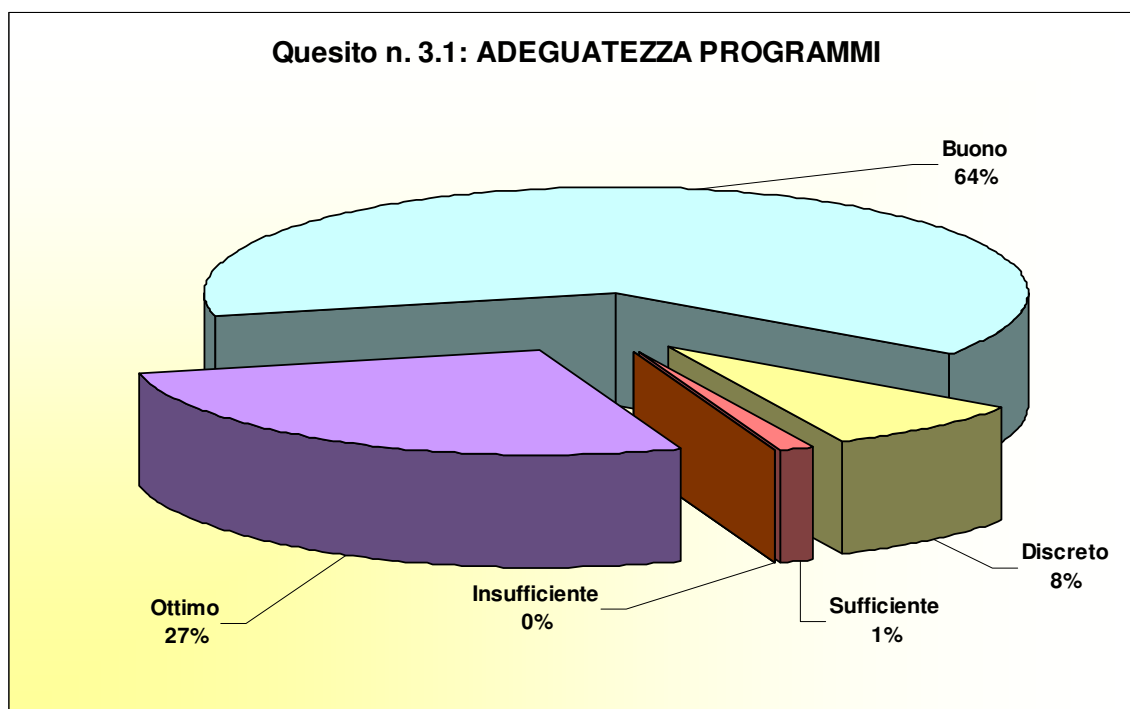
Elaborazione **quesito 1**: Sono state soddisfatte le aspettative che avevi all'inizio del corso?



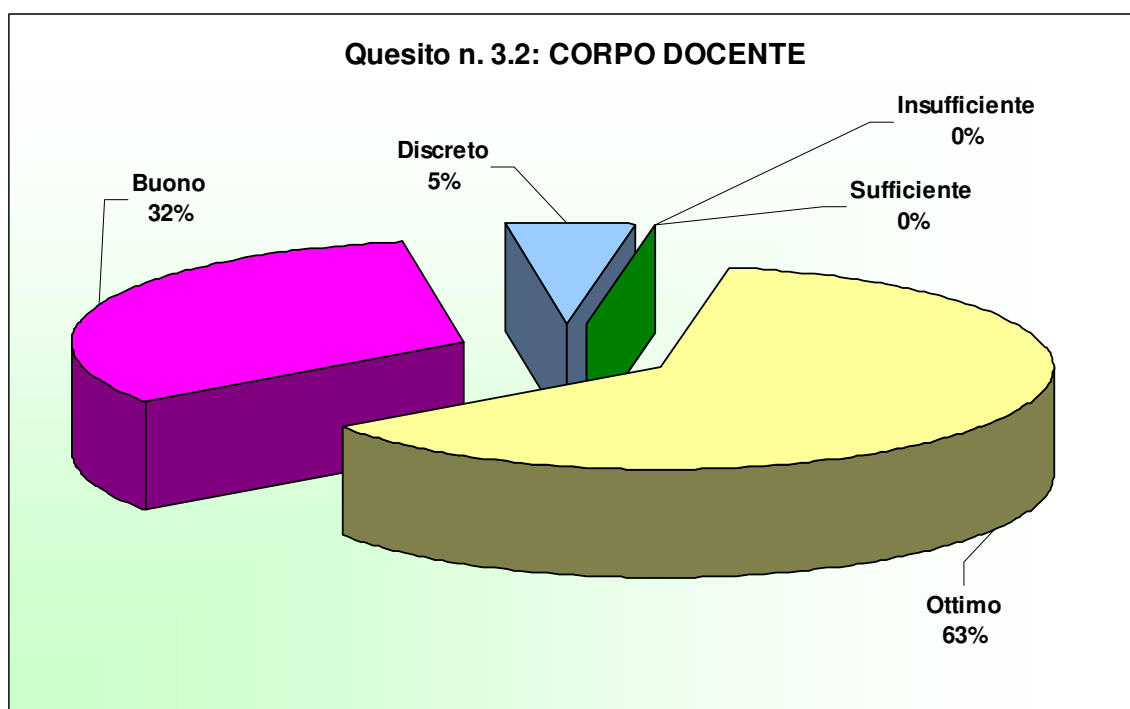
Elaborazione **quesito 2**: Ritieni che le tematiche e gli argomenti trattati siano utili per la tua attività professionale?



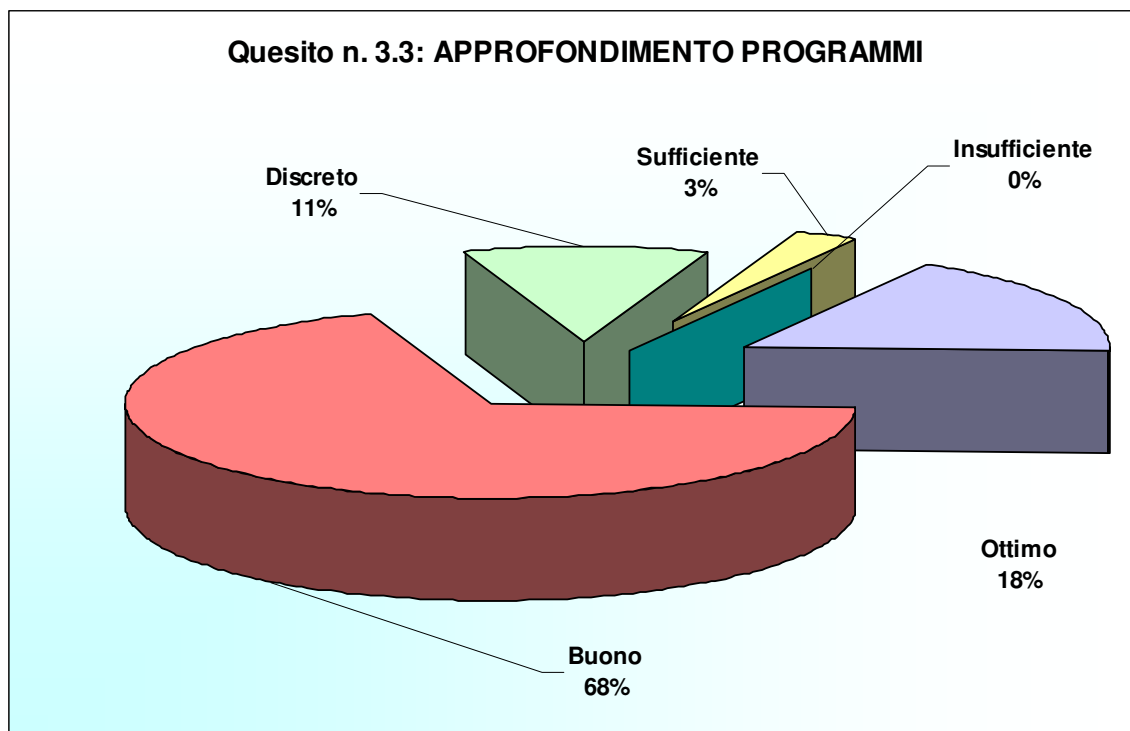
Elaborazione **quesito 3.1**: Esprimi il tuo giudizio sull'adeguatezza dei programmi all'attività dei comandanti e dei responsabili di polizia locale



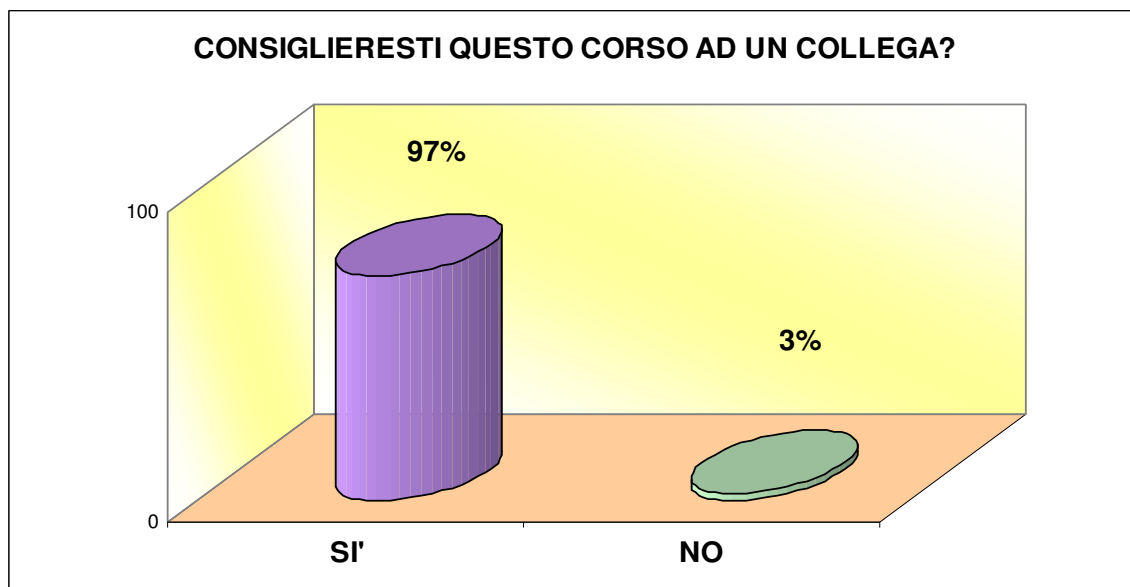
Elaborazione **quesito 3.2**: Esprimi il tuo giudizio su competenza e professionalità del corpo docente



Elaborazione **quesito 3.3**: Esprimi il tuo giudizio sul grado di approfondimento dei programmi



Elaborazione **quesito 6**: Consigliaresti questo corso ad un collega?



Se NO perché:

- 1) Mancanza di casi pratici
- 2) E' stato dedicato troppo tempo a materie poco utili per la nostra attività professionale. Assenza di riferimenti pratici.

Elaborazione **quesito 4**: Indica i PUNTI DI FORZA del corso

↑ ↑ ↑ ↑ **PUNTI DI FORZA** ↑ ↑ ↑ ↑

- ✓ uniformità di atteggiamenti e comportamenti professionali. Scambio di idee e coesione tra colleghi
- ✓ il gruppo di lavoro – relazioni continue con i colleghi – concentrazione delle ore di corso
- ✓ inquadramento costituzionale – gestione del personale – materia contabile
- ✓ la spiccata comunicatività e conoscenza della materia da parte di alcuni docenti (non tutti)
- ✓ sinergia con la realtà di altri colleghi
- ✓ clima – sede – compattezza lezioni – organizzazione
- ✓ corso residenziale
- ✓ molto importanti e profondi
- ✓ grande preparazione dei docenti – tematiche trattate
- ✓ professionalità – competenza – cordialità
- ✓ forma residenziale – qualità dei docenti e degli argomenti trattati
- ✓ la stanzialità
- ✓ la competenza dei docenti – la struttura organizzativa e logistica (CeSFAM) – la durata – le verifiche
- ✓ la formula residenziale si è rivelata una nuova esperienza nell'ambito della formazione. Questo mi ha permesso di poter interagire con colleghi e docenti. Il risultato è stato veramente ottimo
- ✓ con la forma residenziale la tranquillità e non l'affanno con cui si svolgono i corsi
- ✓ l'individuazione delle tematiche da trattare e la professionalità con cui sono state trattate
- ✓ relazione dott. Campo – relazione Ten. Col. Patrizio Milan

↑ ↑ ↑ ↑ **PUNTI DI FORZA** ↑ ↑ ↑ ↑

- ✓ competenza dei docenti – ruolo della Regione
- ✓ interventi del dott. Campo e del dott. Milan
- ✓ omogeneità della classe – preparazione dei docenti, specie dott. Campo e dott.ssa Marchi – dispense complete – buona la sede a Udine
- ✓ per me tutti gli argomenti trattati sono dei punti di forza utili al nostro lavoro
- ✓ sicuramente l'approfondimento di materie importanti per la gestione quotidiana necessarie all'espletamento del servizio – grande professionalità dei docenti possibilità di un'ampia discussione e confronto – introduzione di tematiche mai trattate
- ✓ poter scambiarsi le opinioni
- ✓ aggiornamento professionale – ripasso, utile a distanza di tempo
- ✓ la forma residenziale e la professionalità del personale docente hanno permesso di assimilare e affrontare in pochi giorni una notevole mole di argomenti con continuità evitando numerosi viaggi per raggiungere le varie sedi dei corsi, oltre a favorire la conoscenza e lo scambio tra colleghi
- ✓ concentrazione delle attività didattiche in tempi contenuti – argomenti di natura “trasversale” nell'attività del comandante
- ✓ dott. Campo – dott. Milan
- ✓ l'approccio suggerito nelle fasi iniziali, ovvero tentare di instaurare una certa formalità e disciplina all'interno del gruppo ove si è creato una sorta di “spirito di corpo” – l'altro punto di forza è stato il fatto di aver affrontato le questioni economiche-finanziarie e la parte contrattuale che in altre occasioni di formazione non sono mai state affrontate
- ✓ condivisione e confronto con i colleghi comandanti
- ✓ la residenzialità, poter costituire un gruppo per lo scambio di idee e/o esperienze professionali
- ✓ orientamento ad una particolare funzione della P.L. – nella forma residenziale aggregazione dei partecipanti al di fuori dell'orario del corso

↑ ↑ ↑ ↑ **PUNTI DI FORZA** ↑ ↑ ↑ ↑

- ✓ ampia condivisione
- ✓ ottimo staff della docenza – opportunità di frequentare e contestualmente confrontarsi con altri colleghi
- ✓ professionalità dei docenti – approfondimento degli argomenti
- ✓ uniformità di formazione – aver ricevuto utili riferimenti al complesso di leggi e normative di settore – aver creato un clima produttivo e collaborativo – conoscenza personale tra gli interessati
- ✓ la professionalità del corpo docente
- ✓ l'organizzazione del corso – gran parte dei docenti
- ✓ offre la possibilità di un utile confronto con i colleghi – favorisce una conoscenza di base comune
- ✓ concretezza e operatività
- ✓ ubicazione territoriale – la formula residenziale
- ✓ docenti preparati sulle singole materie – corso organizzato in forma residenziale con possibilità di una migliore concentrazione dei partecipanti
- ✓ è il primo corso di questo tipo e ciò costituisce di per sé un punto di forza – importante la condivisione del gruppo che ha consentito lo scambio di informazioni ed esperienze professionali – per me è stata molto utile la parte sulla gestione delle risorse umane
- ✓ il corso in forma residenziale lo ritengo ottimo in quanto la convivenza con i colleghi porta ad un confronto sulla nostra attività
- ✓ il corso in forma residenziale permette una buona integrazione dei partecipanti
- ✓ diversità degli argomenti trattati – taglio trasversale degli argomenti – strutturato a Udine in modo da poterlo frequentare senza l'obbligo della residenzialità
- ✓ docenti qualificati – la formula residenziale consente la conoscenza professionale tra colleghi e lo scambio di opinioni
- ✓ struttura ricettiva – competenza dei docenti – argomenti trattati

↑ ↑ ↑ ↑ **PUNTI DI FORZA** ↑ ↑ ↑ ↑

- ✓ confronto con gli altri – docenti molto preparati
- ✓ gli argomenti trattati sono in linea con le problematiche reali e concrete che si configurano ogni giorno nel panorama lavorativo
- ✓ l'organizzazione – la professionalità del corpo docente – gli argomenti trattati
- ✓ esposizione di molti punti interessanti
- ✓ la forma residenziale e l'intensività
- ✓ qualità della struttura ricettiva e dei relatori – occasione di interagire con colleghi appartenenti ad altre realtà – inizio di un percorso formativo omogeneo
- ✓ competenza dei docenti – condivisione tematiche tra colleghi
- ✓ residenzialità – condivisione
- ✓ approfondimento di materie di rilevanza per l'attività del comandante – rapporto e confronto con altri comandanti
- ✓ approfondimento di tematiche che costituiscono un bagaglio di conoscenza utile ai fini professionali
- ✓ l'aspetto residenziale – la competenza dei docenti
- ✓ gli argomenti trattati sono interessanti e attuali
- ✓ argomenti trattati coerenti con il ruolo – docenti molto preparati
- ✓ possibilità di approfondire tematiche di concreta attualità professionale, in un contesto residenziale al di fuori da distrazioni con la possibilità di immediato confronto con i colleghi
- ✓ l'impostazione di un atteggiamento uniforme a tutti i comandanti/ufficiali è buona
- ✓ aver dato una panoramica generale su argomenti di solito non trattati nei corsi (personale, bilancio,...) e su cui di solito si hanno conoscenze frammentarie e confuse
- ✓ specificità degli argomenti trattati e il livello di approfondimento di specifici problemi posti ai docenti

↑ ↑ ↑ ↑ **PUNTI DI FORZA** ↑ ↑ ↑ ↑

- ✓ le tematiche trattate erano indispensabili per un fruttuoso prosieguo del servizio di polizia locale
- ✓ preparazione docenti e argomenti trattati
- ✓ trattati argomenti che mirano alla gestione e che non sempre vengono affrontati dal punto di vista della polizia locale – sede del corso a Udine (centrale) – analisi degli argomenti da parte di docenti molto preparati

Elaborazione **quesito 5**: Indica i PUNTI DI DEBOLEZZA del corso

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ **PUNTI DI DEBOLEZZA** ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

- ✓ corposità della tematiche trattate
- ✓ troppo poco tempo per approfondire alcuni argomenti di interesse
- ✓ carico eccessivo di alcuni argomenti trattati e quindi impossibilità di adeguata assimilazione
- ✓ troppi argomenti ed alcuni non approfonditi abbastanza
- ✓ troppo concentrato, si hanno cali di attenzione
- ✓ posizione decentrata del CeSFAM e difficile da raggiungere per la totalità dei corpi e dei servizi di P.L. della Regione
- ✓ l'aula un po' inadeguata per trascorrere otto ore (sedie)
- ✓ un gruppo elevato di partecipanti limita l'interazione docente – gruppo
- ✓ sarebbe opportuna un'ottica più vicina alle realtà medio-piccole
- ✓ troppe ore giornaliere – postazioni inadeguate per lezioni di otto ore giornaliere
- ✓ orario pomeridiano troppo lungo, meglio una ripartizione 5 + 3
- ✓ si dovrebbe alternare corsi didattici in aula con attività pratiche specie nel pomeriggio
- ✓ inadeguatezza delle postazioni di studio
- ✓ il corso intensivo non consente di metabolizzare tutti gli argomenti
- ✓ purtroppo non per vostra responsabilità ma per nostri impegni la ridotta disponibilità di tempo e il numero ridotto di ore
- ✓ troppe nozioni in poco tempo
- ✓ postazione di lavoro in aula inadeguata senza banchi – per chi ha famiglia il corso residenziale è un po' un problema
- ✓ qualche ora in più
- ✓ banchi o tavoli in aula

↓ ↓ ↓ ↓ **PUNTI DI DEBOLEZZA** ↓ ↓ ↓ ↓

- ✓ troppi argomenti trattati
- ✓ mancanza di tempo per maggiori approfondimenti
- ✓ l'aspetto relativo alla formalità ed inquadramento deve essere affrontato in seno alla categoria. Non ho gradito, a livello di immagine, che personale di altre "divise" abbia dovuto fornire le indicazioni del caso. Lo avrei accettato, ad esempio da militari stante la maturata e comprovata esperienza. Altro, e maggiormente importante, aspetto ha riguardato la lezione sulle ipotesi di strutturazione di un corpo: le fattispecie trattate, seppur ritenute valide a livello generale, trovano poca corrispondenza con le realtà maggiormente rappresentate dai frequentatori del corso, ovvero strutture di polizia locale piccole o medio-piccole
- ✓ troppe ore di aula
- ✓ le lezioni svolte in due fasi (mattina – pomeriggio) con l'interruzione del pranzo non conciliano l'attenzione della platea
- ✓ proporrei argomenti più pratici e meno teorici
- ✓ poche pause per poter "metabolizzare" le informazioni ricevute
- ✓ si sono evidenziati in alcuni docenti
- ✓ ci volevano più ore
- ✓ manca un modulo inerente l'organizzazione pratica dell'attività di polizia sul territorio, procedure, tecniche, interfaccia con altre polizie, ecc...
- ✓ dovrebbe essere fatto prima di intraprendere la carriera di comandante e non dopo
- ✓ si è persa l'occasione di analizzare i sistemi di gestione dei corpi, organigrammi tipo, competenze gerarchiche, troppo tempo, viceversa, dedicato alla deontologia
- ✓ sarebbe stato interessante gestire anche la pausa pranzo in modo da non perdere tempo e magari continuare le discussioni pranzando
- ✓ n. 1 docente dispersivo – n. 1 docente prolisso
- ✓ purtroppo la partecipazione è lasciata, di fatto, nella discrezionalità delle amministrazioni di appartenenza

↓ ↓ ↓ ↓ **PUNTI DI DEBOLEZZA** ↓ ↓ ↓ ↓

- ✓ i “test” a fine lezione
- ✓ forse era opportuno dedicare del tempo anche ad esercitazioni pratiche (es. redazione atti)
- ✓ necessita di un ulteriore adeguamento alle realtà operative (risorse umane e strumentali)
- ✓ tempi ristretti per alcune materie, in particolare in materia di rapporti con le OO.SS. quale datore di lavoro ed in materia di sicurezza sul lavoro – la parte di addestramento formale abbisognava di maggiori esplicazioni pratiche e prove “sul campo” – necessita una parte sull’organizzazione, non basta unicamente sulla normativa
- ✓ sarebbe opportuno approfondire alcune tematiche per poterle calare nella realtà
- ✓ un maggiore approfondimento con casi pratici sugli argomenti trattati
- ✓ per un servizio di piccole dimensioni impegnare due giorni alla settimana ha prodotto problematiche di gestione all’interno dell’ufficio (tralasciato gestione amministrativa che ha causato accumulo di lavoro)
- ✓ alcuni argomenti dovrebbero essere “imposti” in contemporanea anche ai politici amministratori
- ✓ poco tempo a disposizione per singola materia, questo non ha consentito di approfondire aspetti importanti (si riconosce che, essendo il primo corso organizzato, le materie erano molte)
- ✓ non sempre si è tenuto conto delle realtà lavorative dei comuni piccoli che hanno esigenze e problematiche diverse dai capoluoghi di provincia e/o dai grandi comuni o associazioni ed in cui il ruolo dei responsabili o comandanti è molto diverso
- ✓ varrebbe la pena dedicare più tempo alle singole sessioni
- ✓ forse sarebbe meglio evitare il “turno pomeridiano”

Elaborazione: **ARGOMENTI DA TRATTARE NEI PROSSIMI CORSI**

⇒ ⇒ ⇒ **ARGOMENTI DA TRATTARE NEI PROSSIMI CORSI** ⇐ ⇐ ⇐

- ✓ sarebbe interessante poter sviluppare e approfondire ulteriormente alcuni degli argomenti trattati
- ✓ gestione dello stress e delle emergenze – risoluzione di conflitti
- ✓ approfondimenti e aggiornamento normativi sugli argomenti trattati
- ✓ comunicazione
- ✓ casi pratici
- ✓ elementi di diritto penale e procedura penale
- ✓ gestione del personale e risoluzione dei conflitti
- ✓ approfondimento argomenti trattati in questo corso
- ✓ procedimento sanzionatorio amministrativo – contenzioso amministrativo
- ✓ ripetere le materie per “seguire” l’eventuale aggiornamento legislativo – focalizzare il corso solo su 1 o 2 argomenti
- ✓ codice di procedura penale
- ✓ aspetti più operativi
- ✓ approfondire aspetti gestionali e di organizzazione dei corpi
- ✓ gli stessi di questo sono tutti validi
- ✓ aggiornamento su medesime materie
- ✓ cerimoniale
- ✓ tecniche della comunicazione – psicologia del lavoro
- ✓ codice della strada – commercio – polizia giudiziaria
- ✓ c.p. – c.p.p. – CdS – immigrazione – commercio – edilizia
- ✓ approfondire i tempi specifici della categoria
- ✓ approfondimento di tematiche specifiche e operative

⇒ ⇒ ⇒ **ARGOMENTI DA TRATTARE NEI PROSSIMI CORSI** ⇐ ⇐ ⇐

- ✓ gli stessi affrontati nella presente sessione
- ✓ corsi di base di edilizia – ambiente – polizia giudiziaria – commercio
- ✓ codice della strada
- ✓ organizzazione di corpi e servizi singoli o associati – modelli – normativa EE.LL., in particolare L.R. 1/2006 sui servizi associati
- ✓ CdS – penale – procedura – commerciale – edilizia – ambiente – urbanistica – modulistica unica a livello regionale (es. Trieste e Monfalcone)
- ✓ approfondire le materie trattate alla luce di eventuali modifiche delle normative
- ✓ approfondire e ampliare le materie più attinenti al comando e alla gestione dei rapporti con il personale – inserire modulo con tecniche di organizzazione dell'attività di polizia sul territorio – potrebbe essere materia per il corso avanzato
- ✓ rapporti con il potere politico
- ✓ modelli operativi per la gestione dei servizi associati di P.L. – gestione del ricorso al giudice di pace e sviluppo e gestione del ruolo conseguente – controlli di gestione della polizia municipale con particolare riguardo alla gestione associata
- ✓ sicurezza nel lavoro con particolare riferimento alla polizia locale – gestione e procedure esecutive ruoli (con particolare riferimento alla fase dei controlli) – procedimento disciplinare (aspetto formale degli atti) – danno erariale (procedura) – forme e contenuti di atti tipici della polizia locale (ordinanze, determine, ordini di servizio, precettazioni per scioperi, ...) – aggiornamento profili specifici con approfondimento su aspetti operativi problematici o controversi
- ✓ approfondimenti delle materie trattate e aggiornamenti periodici
- ✓ i rapporti con l'autorità giudiziaria
- ✓ sedute monotematiche: polizia ambientale
- ✓ penso che il comitato tecnico sia autorevole a proporre per i prossimi corsi le tematiche più richieste e che i comandi hanno chiesto di soddisfare
- ✓ stessi temi più specifici

⇒ ⇒ ⇒ **ARGOMENTI DA TRATTARE NEI PROSSIMI CORSI** ⇐ ⇐ ⇐

- ✓ stessi temi in modo più approfondito
- ✓ CdS, solo approfondimenti materie complesse – procedure particolari di polizia giudiziaria (questo per poter avere fra tutti i comandi di P.L. una modalità di intervento e un comportamento uniforme)
- ✓ nella formazione degli ufficiali ritengo debba trovare apposito spazio un corso di pubbliche relazioni e di comunicazione assertiva
- ✓ organizzazione di comandi e servizi – applicazione nuova legge regionale (più approfonditi)
- ✓ polizia edilizia (le novità legislative) e un confronto con un magistrato che c/o Procura di Udine gestisce la materia per avere giusti suggerimenti sui procedimenti da applicare in caso di accertamento di abuso, per avere il punto di vista della Procura di Udine che non ha, di fatto, mai dato precise direttive (come per esempio ha fatto la Procura di Pordenone)
- ✓ approfondimenti sulle procedure di affidamento di forniture di beni. Es. le gare d'appalto per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza
- ✓ automotivazione – motivazione del personale e gestione dello stesso – condivisione degli obiettivi
- ✓ gestione attività di P.G. – collaborazione in attività interforze
- ✓ comunicazione – organizzazione del lavoro – motivazione del personale – valutazione del personale – corso di autostima – bilancio dell'ente – responsabilità del comandante datore di lavoro
- ✓ rapporti con gli organi esterni (Prefettura, Questura, Procura, altri organi)
- ✓ non corsi ma coinvolgimento di tutti gli enti per ipotesi di uniformità delle procedure/modulistiche a livello regionale (L.R. 9/2009)
- ✓ l'impostazione è perfetta, sicuramente avete già programmato corsi specifici per le materie di competenza (P.G., polizia amministrativa,...)
- ✓ attività di polizia giudiziaria – polizia amministrativa – gestione conflitti, tutti con taglio pratico operativo

Elaborazione: **CRITICHE E SUGGERIMENTI**

↔ ↔ ↔ ↔ **CRITICHE E SUGGERIMENTI** ↔ ↔ ↔ ↔

- ✓ si propone di istituire corsi di “mantenimento”
- ✓ se possibile l'aula con le scrivanie – per il resto tutto bene
- ✓ nel contesto superfluo corso con cenni di addestramento formale
- ✓ sarebbe opportuno che la Regione riuscisse a mettere a disposizione a tutti gli appartenenti alla polizia locale una banca dati dalla quale reperire modulistica operativa comune a tutti
- ✓ lezioni più “calate” nel lavoro quotidiano
- ✓ ampliare la durata del corso per riuscire a concludere con tranquillità l'approfondimento delle materie
- ✓ formare dei gruppi a cui affidare la risoluzione di un compito attinente alle materie trattate, a fine corso il risultato viene poi relazionato
- ✓ suggerirei che queste sessioni di lavoro vengano riproposte almeno una volta all'anno o meglio ancora ogni sei mesi
- ✓ forse otto ore fanno calare il livello di attenzione
- ✓ iniziare prima alla mattina, anche alle 8.00 visto che con la formula residenziale si riesce ad andare a dormire presto
- ✓ sarebbe stato più funzionale avere le dispense prima, magari via mail così saremo stati più preparati e avremmo risparmiato carta
- ✓ durante lo svolgimento del corso ho avuto modo di apprezzare l'impronta formale. Tale aspetto, salvo i casi sempre più rari legati a coloro che hanno svolto il servizio militare o hanno fatto parte di altri corpi di Polizia, non è assolutamente sentito all'interno della categoria della P.L. con particolare riferimento alle nuove leve. Il suggerimento, pertanto, è quello di continuare su tale linea, sebbene le organizzazioni in argomento non siano militari, perché da tale impostazione poi deriverà l'approccio nel lavoro del futuro operatore di P.L., con particolare riferimento agli atteggiamenti e posture da tenere nei rapporti con l'utenza

↔ ↔ ↔ ↔ **CRITICHE E SUGGERIMENTI** ↔ ↔ ↔ ↔

- ✓ programmare corsi e/o giornate di studio con frequenza almeno semestrale in luoghi centrali (Udine, ad es.) evitando sedi in province est/ovest per favorire la partecipazione di tutti i comandi
- ✓ sarebbero necessarie più occasioni simili a questa durante l'anno al fine di mantenere un aggiornamento ed un esercizio costanti
- ✓ parte del corso dovrebbe essere frequentata congiuntamente con gli amministratori e con i segretari comunali
- ✓ la prima cosa da sottolineare è che questo corso ha realizzato un gruppo che potrà essere positivo professionalmente per interagire tra i diversi comandi
- ✓ ripetere il corso anche in stagioni più favorevoli dal punto di vista climatico
- ✓ in caso di assenza poter recuperare le ore durante il corso successivo
- ✓ questi corsi andrebbero rivolti anche agli amministratori che spesso volte non sono in sintonia con le nostre attività ed i nostri comportamenti
- ✓ tutto bene, il corso è stato ottimo
- ✓ stante l'utilità di quanto appreso si ritiene di proporre anche un corso avanzato
- ✓ nessuna critica, nonostante le poche risorse finanziarie che in futuro verranno previste mantenere questi corsi con la stessa efficienza
- ✓ il corso è stato ottimo, specialmente l'ultimo giorno
- ✓ critiche nessuna. Un ringraziamento al dott. Rossetto e alla dott.ssa Marchi per il buon lavoro svolto a favore della polizia locale con l'augurio che la scuola prosegua anche in futuro
- ✓ propongo di anticipare l'inizio della sessione antimeridiana per consentire l'allungamento della pausa pranzo, altrimenti troppo compressa
- ✓ può essere ridotto l'aspetto formale e dato maggiore rilievo alle parti più operative. L'aspetto dei modelli organizzativi e gestionali del servizio anche in forma associata è stato solo accennato e poteva essere trattato meglio e più a fondo anche per le piccole associazioni

↩ ↩ ↩ ↩ **CRITICHE E SUGGERIMENTI** ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

- ✓ organizzare obbligatoriamente corsi analoghi per comandanti almeno annualmente
- ✓ più corsi annuali di massimo tre giorni ciascuno – poche tematiche ma approfondite bene anche con esercitazioni pratiche
- ✓ per quanto riguarda addestramento formale/cerimoniale e protocollo sarebbe opportuno estendere la formazione (impostazione ottima) al personale della P.L. di ogni “ordine e grado” (in varie sedi zonali ad es. TS – GO – PN – Tolmezzo – Bassa Friulana, ecc, ...)

5. APPENDICE NORMATIVA

Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9

Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

(testo aggiornato alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtù della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di illegalità.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.

Art. 2

(Politiche regionali)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
 - a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
 - b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
 - c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio;
 - d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
 - e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
 - f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
 - g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
 - h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.¹

Art. 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata)

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in attuazione e a completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce, presso la direzione centrale competente, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è organo di supporto della Giunta in materia di sicurezza e per la realizzazione di politiche integrate attraverso:

¹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h.

- a) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
 - b) attività di ricerca finalizzata all'analisi dei fenomeni di criminalità e insicurezza sul territorio regionale;
 - c) attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree più degradate e ad alto tasso di criminalità sul territorio di competenza del singolo ente locale.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta, devono mettere a disposizione dell'Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.
4. L'Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:
- a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità, in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
 - b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
 - c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
 - d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
 - e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
 - f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;
 - g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
 - h) della predisposizione e avvio all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
 - i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.
5. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di sicurezza, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza, con funzioni di Presidente;
 - b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
 - c) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;
 - d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;
 - e) due esperti designati dalle Università degli Studi di Trieste e Udine, competenti in materia di criminologia e pedagogia della devianza;
 - f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 22;
 - g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
 - h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione;
 - i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali, rappresentativi delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
 - j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
 - k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
 - l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 è nominato un membro supplente per i casi di assenza o impedimento.
7. L'Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti previsti al comma 5, lettere g), h) e i).
8. Il Presidente può invitare alle sedute, se la situazione lo richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.
9. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.
10. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ai componenti dell'Osservatorio, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto di cui al comma 5, e, se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori dell'Osservatorio, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

Art. 4

(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:

- a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
- b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;
- c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
- d) gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province e altri soggetti pubblici in materia di sicurezza;
- e) i patti locali di sicurezza urbana;
- e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale²;
- f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

- a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
- b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
- c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all'istituzione del "vigile di quartiere";
- d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
- e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private³;

² Aggiunta la lettera e bis), comma 1, dall'articolo 12, comma 37, lettera a) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

³ Abrogate parole alla lettera e), comma 2, dall'articolo 12, comma 37, lettera b) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

- f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
 - g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;
 - h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;
 - i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.
3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni ovvero Presidenti di Provincia interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:
- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
 - b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

Art. 5

(Volontari per la sicurezza)

1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia. L'operatività delle associazioni è subordinata alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni e le Province interessati.⁴
2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

⁴ La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1.

3. Il comandante o il responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
4. Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attività:
 - a) le modalità esecutive del servizio svolto;
 - b) le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
 - c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
 - d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.⁵
5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.
6. La Regione contribuisce alle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

Art. 6

(Collaborazione con soggetti di vigilanza privata)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le Forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti, per esigenze riguardanti esclusivamente:
 - a) tutela del patrimonio pubblico;
 - b) sorveglianza di luoghi pubblici;
 - c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica.

⁵ Per l'attuazione del presente comma vedi Regolamento emanato con D.P.Reg. 3 gennaio 2010, n. 3.

3. Il personale di cui al comma 2 opera secondo le modalità indicate nelle convenzioni sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.
4. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.

Art. 7

(Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche)

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità, sia mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell'esercizio dell'attività, sia mediante forme di indennizzo per danni subiti a seguito di atti criminosi.⁶
2. (ABROGATO)⁷
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime "de minimis" previsto dalla normativa comunitaria.
4. I contributi a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo sono concessi secondo modalità e criteri definiti da apposito regolamento. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi da assegnare a ciascuna delle tipologie di intervento previste dal comma 1.⁸
- 4 bis. (ABROGATO).⁹

Art. 8

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:

⁶ Abrogate e sostituite parole al comma 1 dall'articolo 12, comma 36, lettera a) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

⁷ Abrogato il comma 2 dall'articolo 12, comma 36, lettera b) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

⁸ Sostituito il comma 4 dall'articolo 12, comma 36, lettera c) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

⁹ Abrogato il comma 4 bis dall'articolo 4, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17.

- a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
 - b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
 - d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;
 - e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
 - f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
 - h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
 - i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
 - j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
 - k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone;
 - m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;
 - n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.
4. Al Sindaco, al Presidente della Provincia o all'Assessore da essi delegato, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale o, nei casi di cui all'articolo 10, comma 4, al responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.
6. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.¹⁰

¹⁰ La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 6.

Art. 9

(Servizi per conto di terzi)

1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'articolo 8.
2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.

Art. 10

(Principi organizzativi)

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori.
3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.
5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
 - a) previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più vicina;
 - b) svolgimento delle attività di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:
 - 1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unità: almeno sei ore medie di servizio giornaliero;
 - 2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;
 - 3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unità: almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio;

- 4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unità: orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio;
 - c) svolgimento delle attività di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all'utilizzo dell'abito civile.
6. Le Province disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneità una unità operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti.
7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
8. La determinazione delle unità operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.¹¹

Art. 11

(Coordinamento regionale della polizia locale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, e il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale, e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.
2. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 25.
3. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

¹¹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10.

4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione per il tramite della Protezione civile. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.
5. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo in cui si richiede l'intervento.

Art. 12

(Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza)

1. La Regione sostiene la prevenzione, il pronto intervento e il soccorso in ordine ad eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, favorendo la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e successive modifiche, e dei relativi protocolli di attuazione relativamente alle competenze della Protezione civile medesima.
2. In occasione di eventi di cui al comma 1 è costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ovvero dell'Assessore delegato, una Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale con competenza sull'intero territorio regionale.
3. Con regolamento regionale, nel rispetto della normativa statale, sono definiti composizione, modalità di attivazione e compiti dell'Unità di coordinamento regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati uno o più accordi tipo per l'impiego d'emergenza del personale della polizia locale fuori dal territorio comunale, cui i Sindaci interessati possono aderire per l'assegnazione e la richiesta di personale.
4. L'Unità di coordinamento si raccorda con le competenti strutture di coordinamento della Protezione civile e del Corpo forestale regionale, per attività da eseguire in collaborazione con la polizia locale, anche in attuazione della legge regionale 64/1986 e successive modifiche.
5. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti dagli enti di appartenenza per l'impiego del personale a norma del presente articolo, è istituito un apposito fondo regionale.

Art. 13

(Ambito territoriale)

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.

2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:

- a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
- d) attività svolte in attuazione dell'articolo 12.

Art. 14

(Gestione associata)

1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. Negli atti costitutivi delle forme collaborative è prevista l'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza e individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante o dal responsabile del Servizio di cui all'articolo 10, comma 4.

4. Il comando del Corpo e la responsabilità del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata devono essere conferiti a chi riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata. In caso di parità di grado, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, il comando o la responsabilità sono attribuiti dai Sindaci negli atti costitutivi della forma associativa, valutati, tra l'altro, i percorsi professionali degli aventi titolo.

5. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:

- a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
- b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;
- c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
- d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
- e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

- f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
 - g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
6. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti. Tale quota è calcolata in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'articolo 4 comma 1.¹²

Art. 15

(Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale)

1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.¹³ [Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia, unitamente al suo vice, quando esercita funzioni vicarie, non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria].¹⁴
2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:
 - a) l'anzianità di nomina;
 - b) l'ordine di graduatoria al termine del corso di formazione di base o di qualificazione professionale;
 - c) l'anzianità anagrafica;
 - d) l'anzianità di servizio nel grado inferiore;
 - e) l'anzianità di servizio nella polizia locale.
3. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
4. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
 - b) le attività non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale.

¹² Sostituito il comma 6 dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17.

¹³ Sostituito il comma 1 dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17.

¹⁴ La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1.

5. Il Corpo e il Servizio di polizia locale dei Comuni non possono costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Art. 16

(Comandante del Corpo di polizia locale)

1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.
2. Il comandante del Corpo e il responsabile del Servizio di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, curano l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Art. 17

(Comandi e distacchi)

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale del Comune che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.

Art. 18

(Armamento e strumenti di autotutela)

1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.¹⁵
2. Il medesimo personale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale, la cui adozione deve trovare previsione nel regolamento del

¹⁵ La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1.

Corpo o Servizio di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo o al responsabile del Servizio di polizia locale.

3. Il personale di polizia locale è dotato di manette.
4. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento.¹⁶
5. Qualora nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende fatta per i servizi di cui al comma 4, nonché per quelli di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Art. 19

(Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario le amministrazioni possono prevedere una riserva, non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, in favore degli agenti e degli ispettori in servizio presso le amministrazioni medesime.
2. I candidati ammessi ai corsi-concorso per posti di agente, ispettore e commissario devono frequentare un apposito corso di preparazione al concorso, organizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a).
3. I vincitori dei concorsi devono, inoltre, frequentare un apposito corso di formazione di base o di qualificazione professionale, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente ai concorsi pubblici di cui al primo periodo del comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento da svolgersi a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c).
5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio, la Regione, con apposito regolamento, stabilisce tempi, criteri e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.

¹⁶ La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4.

Art. 20

(Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni di direttore sono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.
2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:
 - a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
 - b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di polizia locale;
 - c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.
3. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.
4. I corsi di cui al comma 2, lettera c), trattano anche tecniche operative e di guida sicura. Il personale di polizia locale dotato di arma da sparo o di strumenti di autodifesa partecipa a specifiche attività di addestramento secondo le disposizioni vigenti.
5. La Regione, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le varie Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale.
6. La Scuola si avvale, per le attività organizzative, del personale e dei mezzi della struttura regionale di cui al comma 1 e, sentita la competente direzione centrale, del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM. Per l'espletamento delle attività formative la Scuola può ricorrere ad esperti.
7. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità del loro espletamento.

Art. 21

(Area contrattuale della polizia locale)

1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata "Area della polizia locale" nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definiti:

- a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 15, comma 1;
- b) l'articolazione in posizioni economiche corrispondenti ai gradi di cui al regolamento regionale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), all'interno di ciascuna categoria.

Art. 22

(Comitato tecnico regionale per la polizia locale)

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:
 - a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
 - b) dal comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo di Regione, vicepresidente;
 - c) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia;
 - d) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Province;
 - e) da due comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
 - f) da sei comandanti ripartiti tra quelli dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e quelli dei Corpi di polizia locale organizzati in forma associata;
 - g) da due responsabili di Servizi di polizia locale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono designati dal Consiglio delle autonomie locali; il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; svolge le funzioni di segretario un funzionario della competente struttura regionale. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore provvede direttamente alla nomina.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale svolge funzioni di:
 - a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
 - b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica.
4. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio.

Art. 23

(Giornata della polizia locale)

1. È istituita la giornata della polizia locale in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano il 20 gennaio.
2. In occasione della giornata si svolgerà una manifestazione regionale. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, in relazione alle candidature dei Comuni della Regione, individua la sede e cura l'organizzazione della manifestazione.
3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi che nel corso dell'anno precedente si siano particolarmente distinti nell'attività di servizio.
4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.

Art. 24

(Accesso alle banche dati)

1. La Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, promuove l'accesso, da parte delle centrali operative della polizia locale e del Corpo forestale regionale, alle banche dati pubbliche e private individuate su proposta del Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

Art. 25

(Regolamenti)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento, adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono, altresì, determinati:
 - a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
 - b) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
 - c) le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - d) gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi.

2. La procedura di consultazione prevista al comma 1 si applica anche per i restanti regolamenti previsti dalla presente legge.

Art. 26

(Norme transitorie)

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli enti locali si adeguano alle disposizioni dell'articolo 10 entro il 31 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettere b) e c), dell'articolo 10.¹⁷

2. Fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, la Giunta regionale, con l'approvazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, di cui all'articolo 4, tiene conto tra i criteri di finanziamento, dell'adeguamento alle disposizioni contenute nella presente legge.¹⁸

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 25, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

5. In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalità atte a differenziare la posizione del personale di polizia locale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza preventivo espletamento di procedure concorsuali.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, può essere consentito

¹⁷ Aggiunto il comma 1 bis dall'articolo 10, comma 57, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22.

¹⁸ Sostituito il comma 2 dall'articolo 10, comma 57, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22.

l'affidamento dell'incarico di comandante del Corpo di polizia locale anche a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato servizio nei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso dei restanti requisiti richiesti dai bandi.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, trovano applicazione le norme contrattuali, nonché i regolamenti che disciplinano l'accesso all'impiego nei singoli enti.

8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'articolo 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.¹⁹

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:

- a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3;
- b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;
- c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;
- d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;

¹⁹ Sostituito il comma 9 dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17.

- e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.
3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2010.

Art. 28

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, la cui denominazione è modificata in "Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese correnti", e del capitolo 1707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per collaborazioni con soggetti aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza>>.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 11, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte corrente>>.
4. Per le finalità previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, la cui denominazione è modificata in "Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese d'investimento", è inserito, per memoria, il capitolo 1712 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte capitale>>.
5. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, è autorizzata la spesa di 3.515.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione

<<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte corrente>>.

6. Per le finalità previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, è inserito, per memoria, il capitolo 1728 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati da altri soggetti pubblici - parte corrente>>.

7. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, è inserito, per memoria, il capitolo 1717 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte capitale>>.

8. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 6, con riferimento alla fornitura, da parte degli enti locali, ai volontari per la sicurezza, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1 e del capitolo 1711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai Comuni per spese relative alla fornitura, ai volontari per la sicurezza, nell'espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.²⁰

9. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1726 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributi per la sicurezza di attività produttive, commerciali e turistiche>>.

10. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1713 con la denominazione <<Spese per la realizzazione di un raccordo telematico tra i comandi di polizia locale e gli stessi con la Regione, per il tramite della Protezione civile, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio>>.

11. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per

²⁰ Sostituite parole al comma 8 dall'articolo 12, comma 39 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

memoria, il capitolo 1714 con la denominazione <<Spese per l'istituzione di un numero telefonico unico di pronto coinvolgimento in caso di necessità>>.

12. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1708 con la denominazione <<Fondo regionale per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti dagli enti ai quali appartiene il personale impiegato nell'Unità di coordinamento organizzativo>>.

13. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e nel capitolo 533 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Recuperi e rimborsi del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina>>.

14. Per le finalità previste dagli articoli 5, comma 5, per quanto attiene all'attività di formazione, 19, comma 1, e 20, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la formazione e l'aggiornamento della Polizia locale>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 23, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1727 con la denominazione <<Contributi agli enti locali per iniziative giornata della polizia locale>>.

16. Per le finalità previste dall'articolo 24, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1716 con la denominazione <<Spese per la connessione a banche dati>>.

17. All'onere complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 14, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 - capitolo 9700 - partita 56 "Riforma dell'ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche della sicurezza e emergenza sociale" della tabella J riferita all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale);
 - b) la legge regionale 60/1991;
 - c) l'articolo 175 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
 - d) l'articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
 - e) l'articolo 1 commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
 - f) l'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);
 - g) l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
 - h) l'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino ad esaurimento degli stessi.

**Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia**
*Presidenza della Regione
Servizio polizia locale e sicurezza*

*Stampa:
Centro stampa FVG*